REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 11 DEL 15/01/2021

OGGETTO: Dimensionamento della rete scolastica per l'Anno Scolastico 2021/2022. Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 138. Integrazione della disciplina prevista dalla DGR 1877 del 29/12/2020 in merito all'accoglienza degli alunni tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Con il presente provvedimento il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione integra la disciplina prevista dalla DGR n. 1877 del 29 dicembre 2020 con la disposizione riferita alle condizioni per l'iscrizione degli alunni tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia. Legge 59/97 e D.Lgs. 112/98, in coerenza con quanto disposto dalle precedenti DD.G.R. n. 2211/2017, n. 2044/2018 e n. 1961/2019.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

PREMESSO che la DGR n. 1877 del 29 dicembre 2020 ha approvato le variazioni all'assetto della rete scolastica (dimensionamento) per l'Anno Scolastico (A.S.) 2021-2022;

CONSIDERATO che la DGR n. 1877/2020 incarica il Direttore della Direzione Formazione e Istruzione dell'esecuzione del medesimo provvedimento e di ogni ulteriore e conseguente atto che si rendesse necessario in relazione alle attività oggetto dello stesso provvedimento;

RITENUTO, in coerenza con quanto disposto dai precedenti provvedimenti della Giunta regionale di approvazione del dimensionamento della rete scolastica, DGR n. 2211/2017 per l'A.S. 2018-2019, DGR n. 2044/2018 per l'A.S. 2019-2020 e DGR n. 1961/2019 per l'A.S. 2020-2021, tenuto conto anche dell'invarianza del quadro normativo di riferimento, di integrare la disciplina prevista dalla citata DGR n. 1877/2020 disponendo sull'iscrizione degli alunni tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia site in comuni montani, piccole isole e in piccoli comuni privi di strutture educative per la prima infanzia;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti, come modificata con L.R. 14/2016;

DECRETA

1. di integrare, in coerenza con quanto disposto dai provvedimenti della Giunta regionale n. 2211/2017 per l'A.S. 2018-2019, n. 2044/2018 per l'A.S. 2019-2020 e n. 1961/2019 per l'A.S. 2020-2021, la disciplina prevista dalla DGR n. 1877 del 29 dicembre 2020 disponendo che l'iscrizione di bambini di età compresa tra i 2 ed i 3 anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli comuni privi di servizi educativi è consentita quando ricorrano le seguenti condizioni:
    - che l'iscrizione avvenga in sezioni con numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria per un massimo di tre unità per sezione, sulla base di progetti attivati d'intesa e in collaborazione tra le istituzioni scolastiche e i comuni interessati e non dia luogo alla costituzione di nuove sezioni;

- che la presenza dei bambini in età compresa tra i 2 ed i 3 anni non comporti un aggravio di spesa, in quanto accolti in sezioni comunque già costituite;
- che l'iscrizione riguardi bambini che compiano i 24 mesi entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento;
- che i bambini siano ammessi alla frequenza non prima del giorno del compimento del secondo anno di vita."

2. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale;

3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Dott. Massimo Marzano Bernardi